

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Circolare n. 7 del 28 marzo 2019

OGGETTO: DECOLLA IL CONDONO PER LE IRREGOLARITA' FORMALI

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019 ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 119 del 2018, il quale ha introdotto la regolarizzazione agevolata delle irregolarità formali in campo fiscale.

Ambito di applicazione

È opportuno che il condono in argomento venga preso in debita considerazione posto che il medesimo, oltre a consentire la regolarizzazione di infrazioni formali, vale a dire che non hanno inciso sulla liquidazione delle imposte, copre anche talune irregolarità che l'Agenzia delle Entrate ha sempre annoverato tra quelle sostanziali.

Ed infatti, il provvedimento dell'Agenzia, prevede espressamente che “*Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471*”, vale a dire la omessa o errata applicazione del *reverse charge*.

Si tratta, in questi casi, di una opportunità che non va trascurata.

Ambito di applicazione

Con la definizione agevolata possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (cd. *violazioni formali*).

Le violazioni formali che possono formare oggetto di *regolarizzazione* sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018:

- dal contribuente;
- dal sostituto d'imposta;
- dall'intermediario telematico;
- e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti,

anche solo di comunicazione di dati, che tuttavia non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini:

- IVA;
- IRAP;
- imposte sui redditi, delle relative addizionali;
- imposte sostitutive;
- ritenute alla fonte;
- crediti d'imposta;
- e relativo pagamento dei tributi.

Quali sono le violazioni formali

La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, e che non possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Conseguentemente, non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione:

- l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta;
- la violazione punita - in ragione del comportamento antiggiuridico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi (comma 2 dell'art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44).

Quando la regolarizzazione non si può applicare

Il condono non riguarda:

- *violazioni formali* di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da sopra elencati
- *violazioni formali* oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto*, vale a dire il 19 dicembre 2018 (leggasi sentenza passata in giudicato);
- alle *violazioni formali* oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la *regolarizzazione*;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-*quater* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

La voluntary disclosure resta al palo

Il condono, inoltre, non riguarda le attività detenute all'estero e, quindi, non è utilizzabile per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tale riguardo, dunque, non è possibile regolarizzare l'omessa compilazione del quadro RW (monitoraggio, IVAFE e IVIE) e i relativi redditi omessi.

Come si fa a condonare

La *regolarizzazione* si perfeziona:

1. mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020;
2. mediante il versamento di € 200,00 per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le *violazioni formali* indicati nel modello F24.

Di notevole rilievo la precisazione del Provvedimento laddove chiarisce che la *rimozione* non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della *violazione formale*. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, (indica espressamente il Provvedimento) le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile, ai sensi dei commi *9-bis1* e *9-bis2* dell'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (vale a dire il reverse charge).

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento dell'importo di € 200,00 regolarizza le *violazioni formali* che si riferiscono al periodo d'imposta che ha termine nell'anno solare indicato nel modello F24.

Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta (esempio, ipotesi della trasformazione societaria), per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di € 200,00.

Qualora le *violazioni formali* non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Termini per il versamento

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

- entro il 31 maggio 2019;
- entro il 2 marzo 2020.

È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Si è in attesa che l'Agenzia delle Entrate istituisca il codice-tributo per il versamento.

L'importo dovuto deve essere effettivamente versato e non può essere pagato in compensazione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Rag. Elio Montenero